

COMUNICATO UFFICIALE n.1109 dell'8 maggio 2015

Consiglio federale n.7 - Roma, 8 maggio 2015

DELIBERA N.437/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.69/2015 assunta dal Presidente federale il 9 aprile 2015 con la quale

è stato approvato il testo della convenzione tra la FIP e l'AICS;

<u>condivise</u> le motivazioni espresse e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.69/2015 assunta dal Presidente federale il 9 aprile 2015.

DELIBERA N.438/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.70/2015 assunta dal Presidente federale il 16 aprile 2015 con la quale

è stato autorizzato il tesseramento in prestito dell'atleta Pepe Simone con la Società A.D. Pallacanestro Picentia (cod. 036526) per la stagione sportiva 2014/2015 oltre i termini di tesseramento previsti nelle Disposizioni Organizzative

Annuali Tesseramento;

condivise le motivazioni espresse e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.70/2015 assunta dal Presidente federale il 16 aprile 2015.

DELIBERA N.439/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

ravvisata la necessità di armonizzare le norme contenute all'interno dei Regolamenti federali;

<u>letta</u> la proposta formulata dalla Commissione Carte federali riguardante la modifica del

testo dell'articolo 13 del Regolamento Organico al fine di rendere coerente il

dettame normativo riguardante le procedure elettorali;

<u>sentita</u> la relazione del Presidente della Commissione proponente;

ritenuta la proposta meritevole dei accoglimento;

DELIBERA

di modificare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2015/2016, il testo dell'articolo 13 del Regolamento Organico come segue:

Art.13 - Formazione degli elenchi dei candidati — Ricorso avverso l'ammissibilità o meno di una candidatura

- 1. OMISSIS
- 2. La Segreteria Generale dà notizia dell'elenco predetto mediante **Comunicato Ufficiale e** pubblicazione **immediata** sul sito internet federale almeno dodici giorni prima della celebrazione dell'Assemblea Generale.
- 3. OMISSIS
- 4. OMISSIS
- 5. OMISSIS
- In caso di accoglimento del ricorso, la Segreteria Generale darà notizia con Comunicato Ufficiale del nuovo elenco dei candidati, da pubblicare immediatamente sul sito internet federale.
- 7. OMISSIS

DELIBERA N.440/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

<u>vista</u> la propria delibera n.399, assunta nella riunione del 16 aprile 2010, con la quale è

stata stabilita la ripartizione del premio di svincolo per ogni anno di attività

giovanile maschile e femminile per i nati dal 1998 in poi;

<u>vista</u> le proprie delibere nn.306/2015 e 377/2015, rispettivamente assunte nella riunione

del 21 febbraio e 28 marzo 2015, con le quali è stata modificata la normativa in

materia di tesseramento di atleti svincolati;

ritenuto di dover apportare le necessarie modifiche per adeguare i Regolamenti federali alle

decisioni assunte;

letta la proposta avanzata dal Presidente della Commissione Carte federali con la quale

si modificano gli articoli 163 e seguenti del regolamento Organico;

sentita la relazione del Presidente della Commissione Carte federali;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2015/2016, il nuovo testo degli articoli 163 e seguenti del Regolamento Organico, come segue:

Art.163 - Disposizioni generali

- 1. OMISSIS
- 2. Non sono ammessi doppi **utilizzi** tesseramenti e trasferimenti in prestito per gli atleti "svincolati".
- 3. OMISSIS
- 4. OMISSIS

Art.164 – Atleta che compie il 21° anno dell'età anagrafica

- 1. Il tesseramento a favore di una società può avere una durata di un una **stagione sportiva**, due o tre stagioni sportive.
- Il tesseramento con validità annuale cessa al termine della stagione sportiva
- Il tesseramento con validità biennale cessa al termine del biennio sportivo.
- Il tesseramento con validità triennale cessa al termine del triennio sportivo.
- 2. OMISSIS
- 3. OMISSIS
- 4. OMISSIS
- 5. OMISSIS
- 6. OMISSIS
- 7. OMISSIS

Art.165 - Contributo per il tesseramento

1. Le Società che tesserano gli atleti come previsto nel presente Titolo devono versare alla FIP i contributi per il tesseramento stabiliti dalla tabella sotto specificata:

CampionatoContributoSerie AEuro 12.500,00Serie A2 Gold e SilverEuro 9.000,00Serie BEuro 6.000,00

Serie C **gold** Euro 2.000,00

Serie C reg. **silver** Euro 1.200,00 **1.250,00**

Serie D Euro 300,00 Altri Campionati Normale tesseramento.

- 2. La somma versata dalla società e riferita al Campionato cui partecipa sarà dalla FIP corrisposta nel modo seguente:
- **85%** alla società che ha tesserato l'atleta a titolo definitivo, nell'annata sportiva precedente l'anno del primo svincolo;
- **15%** alla società che ha reclutato l'atleta, tesserandolo per la prima volta entro i termini ed i limiti previsti per la categoria Under 19. Qualora l'atleta venga tesserato successivamente i termini ed i limiti della categoria Under 19 ovvero la società non svolga attività federale giovanile indipendentemente dagli obblighi di partecipazione ovvero la società cessi di appartenere alla FIP, il diritto sarà trasferito a FIP per il finanziamento dell'attività istituzionale federale.
- 3. La somma versata dalla società per i nati nel 1977 e precedenti (1977, 1976 ecc..) sarà dalla FIP corrisposta nel modo sequente:

Parte dell'importo, pari alla vecchia maggiorazione, sarà di seguito suddiviso:

15% alla FIP per l'attività istituzionale federale;

85% alla Società che lo ha tesserato a titolo definitivo nell'anno sportivo precedente al primo svincolo.

Il restante importo dovuto a concorrenza del contributo sarà destinato all'attività istituzionale federale.

4. Per gli atleti nati nel 1998 e seguenti (1999, 2000 ecc...) la somma versata dalla Società sarà dalla FIP corrisposta nel modo seguente:

1°anno giovanile	2°anno giovanile	3°anno giovanile	4°anno giovanile		6°anno giovanile	7°anno giovanile	8°anno giovanile	9°anno (1° anno senior)
15%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	15%

- 5. OMISSIS
- 6. OMISSIS
- 7. OMISSIS

Art.167 – Disposizioni generali

- 1. Lo scioglimento del tesseramento di una atleta avviene, in maniera automatica, come disposto dall'art.5, comma 3 dello Statuto.
- 2. Non sono ammessi doppi **utilizzi** tesseramenti e trasferimenti in prestito per le atlete "svincolate".
- 3. Per partecipare ad un Campionato federale, l'atleta "svincolata" deve tesserarsi per una Affiliata improrogabilmente entro i termini di tesseramento stabiliti in relazione alle esigenze dei vari Campionati.
- 4. Il mancato rispetto della normativa federale comporta la decadenza del tesseramento.

Art.168 – Atleta che compie il 21° anno dell'età anagrafica

- 1. Il tesseramento a favore di una Affiliata può avere una durata di un una **stagione sportiva**, due o tre stagioni sportive.
 - Il tesseramento con validità annuale cessa al termine della stagione sportiva.
 - Il tesseramento con validità biennale cessa al termine del biennio sportivo.
 - Il tesseramento con validità triennale cessa al termine del triennio sportivo.
- 2. OMISSIS
- 3. OMISSIS
- 4. OMISSIS
- 5. OMISSIS
- 6. OMISSIS

Art.169 – Contributo per il tesseramento

1. Le che tesserano le atlete come previsto nel presente Titolo devono versare alla FIP i contributi per il tesseramento stabiliti dalla tabella sotto specificata:

<u>Campionato</u>	<u>Contributo</u>				
Serie A1		Euro	4.000,00		
Serie A2	Euro	2.500,	,00		
Sorio A3	Furo	1 000			

Serie B reg. Euro 250,00 Altri Campionati Normale tesseramento.

2. La somma versata dall'Affiliata e riferita al Campionato cui partecipa sarà dalla FIP corrisposta nel modo seguente:

85% alla Affiliata che ha tesserato l'atleta a titolo definitivo, nell'annata sportiva precedente l'anno del primo svincolo;

15% alla Affiliata che ha reclutato l'atleta, tesserandola per la prima volta entro i termini ed i limiti previsti per la categoria Under 19. Qualora l'atleta venga tesserata successivamente i termini ed i limiti della categoria Under 19 ovvero l'Affiliata non svolga attività federale giovanile indipendentemente dagli obblighi di partecipazione ovvero l'Affiliata cessi di appartenere alla FIP, il diritto sarà trasferito a FIP per il finanziamento dell'attività istituzionale federale.

- 3. La somma versata dall'Affiliata per le nate nel 1991 e precedenti (1990, 1989 ecc..) sarà dalla FIP corrisposta al 100% a favore dell'Affiliata che ha tesserato a titolo definitivo l'atleta al 30 giugno 2013.
- 4. Per le atlete nate nel 1998 e seguenti (1999, 2000 ecc...) la somma versata dalla Società sarà dalla FIP corrisposta nel modo seguente:

1ºanno giovanile	2°anno giovanile	3°anno giovanile	4°anno giovanile	5°anno giovanile	6°anno giovanile	7°anno giovanile	8°anno giovanile	9°anno (1° anno senior)
15%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	15%

5. OMISSIS

6. OMISSIS

7. OMISSIS

DELIBERA N.441/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

<u>letta</u> la proposta formulata dalla Commissione Carte federali riguardante la modifica del

testo degli articoli 1 e 25 del Regolamento Esecutivo Settore Professionistico al fine di prevedere la possibilità di sottoscrivere tesseramenti regionali per atleti non impiegati in competizioni a carattere nazionale e adeguare il testo del Regolamento

federale alla nuova organizzazione CONI;

sentita la relazione del Presidente della Commissione proponente;

ritenuta la proposta meritevole dei accoglimento;

DELIBERA

di modificare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2015/2016, il testo degli articoli 1 e 25 del Regolamento Esecutivo Settore Professionistico come segue:

Art. 1 Appartenenza al Settore Professionistico (del. n.214 C.F. 23/11/2013)

- 1. OMISSIS
- 2. OMISSIS
- 3. OMISSIS
- 4. I tesseramenti degli atleti **senior e giovanili impiegati nella prima squadra** delle Affiliate del settore professionistico devono essere di categoria nazionale.
- 5. OMISSIS
- 6. OMISSIS
- 7. OMISSIS

Art. 25 Sanzioni (del. n.214 C.F. 23/11/2013)

- 1. OMISSIS
- 2. OMISSIS
- 3. OMISSIS
- 4. OMISSIS
- 5. OMISSIS
- 6. OMISSIS
- 7. OMISSIS
- 8. Avverso i provvedimenti sanzionatori assunti dal Consiglio federale, solo ed unicamente nei casi disciplinati dal presente articolo e diversi dai casi concernenti l'ammissione ai Campionati professionistici disciplinati dal successivo art.26, è esclusa ogni impugnativa in ambito federale. È unicamente ammesso il ricorso per arbitrato davanti al Tribunale Nazionale di Arbitrato Collegio di Garanzia per lo Sport istituito presso il CONI, da proporsi nei termini e nei modi di cui al relativo Regolamento.

DELIBERA N.442/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.308/2015 assunta nella riunione del 21 febbraio u.s. con la

quale è stata definita la normativa in materia di polisportive;

ritenuto di dover semplificare ulteriormente la normativa di cui sopra garantendo la

possibilità di comporre un consiglio direttivo della nuova società libero da vincoli e

garantire il vincolo dei soli tesserati di categoria giovanile;

<u>sentita</u> la relazione del Presidente della Commissione Carte federali;

<u>ritenuta</u> la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di stabilire quanto segue:

qualora la sezione pallacanestro all'interno di una polisportiva volesse separarsi dalla società "madre" ereditando il titolo sportivo acquisito, dovrà costituire una nuova associazione distinta e

separata dalla Polisportiva con autonomo codice fiscale ed un nuovo codice meccanografico della FIP ed inoltre dovrà attenersi ai seguenti criteri:

- 1. presentare una dichiarazione di volontà di chiusura della sezione pallacanestro da parte dell'organo sovrano della polisportiva che dovrà anche pronunciarsi sulla volontà di creare nuova società esterna;
- 2. i componenti del nuovo Consiglio direttivo della nuova società dovranno essere per almeno la stagione sportiva successiva alla "separazione" gli stessi componenti presenti in seno alla sezione pallacanestro della polisportiva;
- 3. la nuova società non potrà effettuare trasferimento di sede o attività per almeno 5 stagioni sportive;
- 4. la procedura di "separazione" non potrà essere effettuata se la polisportiva avrà debiti insoluti nei riguardi della FIP o di ogni altro tesserato o affiliata alla FIP. Per ogni debito sorto nei 5 anni precedenti al perfezionamento della "separazione" ne risponderà in solido la nuova società;
- 5. tutti gli atleti di categoria giovanile vincolati d'autorità potranno richiedere lo svincolo ai sensi dell'articolo 15bis R.E. Tesseramento. L'Ufficio Tesseramento Nazionale scioglierà il vincolo di tesseramento di tutti gli atleti di categoria senior;
- 6. la nuova Società dovrà avere sede nello stesso comune della polisportiva.

DELIBERA N.443/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.373/2015 assunta il 28 marzo 2015 con la quale sono state

approvate le Disposizioni Organizzative Annuali Tesseramento a.s. 2015/2016 e

fissati i termini di tesseramento dei Campionati nazionali maschili;

<u>preso atto</u> della richiesta formulata per le vie brevi dai Presidenti regionali al Presidente del

Settore Agonistico con la quale intendono stabilire finestre di mercato, come fatto per i Campionati nazionali, per i Campionati senior maschili di Serie C silver e gold

e Serie D;

<u>acquisito</u> il parere favorevole del Presidente del Settore Agonistico;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

di stabilire che per tutti i Campionati senior regionali di Serie C silver e gold e Serie D vengano applicate le seguenti finestre di mercato:

Gli atleti che intendono tesserarsi a favore delle Società partecipanti ai Campionati di Serie C gold e silver o Serie D possono essere tesserati nei seguenti termini:

Tutti gli atleti Senior:

1° PERIODO: dal 1° luglio 2015 al 16 ottobre 2015;

<u>2° PERIODO</u>: dal 18 gennaio 2016 al 29 febbraio 2016.

- Ogni Società può tesserare, nel rispetto degli articoli 6 e 7 R.E. Tesseramento, un solo atleta senior dal 17 ottobre 2015 al 15 gennaio 2016.
- Giovanili:

UNICO PERIODO: dal 1º luglio 2015 al 29 febbraio 2016

DELIBERA N.444/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo del Regolamento Organico che disciplina l'istituto del vincolo di satellite

tra due Affiliate;

visto il recente riordino dei Campionati femminili senior che ha determinato

l'abrogazione del Campionato di serie A3;

<u>ritenuto</u> opportuno modificare stabilire, modificando parzialmente la normativa prevista

dall'articolo 119 del Regolamento Organico, che le Società partecipanti al Campionato di Serie A2 femminile possano sottoscrivere un accordo di satellite con

Società partecipanti al Campionato di serie B regionale;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di stabilire, modificando parzialmente la normativa prevista dall'articolo 119 del Regolamento Organico, che le Società partecipanti al Campionato di Serie A2 femminile possano sottoscrivere un accordo di satellite con Società partecipanti al Campionato di serie B regionale.

DELIBERA N.445/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.381/2015, assunta in occasione della riunione del 28

marzo u.s., con la quale sono state approvate le Disposizioni Organizzative Annuali s.s. 2015/2016 che prevedono anche le condizioni di ammissione al

Campionato di Serie A2 maschile;

ritenuto opportuno emanare una normativa che sancisca i controlli amministrativi

effettuati da un Organo Tecnico a carico delle Società partecipanti al

Campionato dilettantistico di Serie A2 maschile;

letta la proposta avanzata dal Segretario della Commissione Tecnica di Controllo

(Comtec);

acquisito il parere favorevole del Presidente della Commissione Carte federali, del

Rappresentante delle Società partecipanti ai Campionati nazionali dilettantistici

e del Presidente del Settore Agonistico;

<u>acquisito</u> altresì il parere favorevole della Lega Nazionale Pallacanestro;

<u>ritenuta</u> la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

di fissare la seguente normativa ai fini dell'ammissione delle Società aventi diritto alla partecipazione al Campionato nazionale dilettanti di Serie A2 maschile, stagione sportiva 2015/2016.

PARTE PRIMA

Per essere iscritte ai Campionati di competenza le Società devono:

AVER DIMOSTRATO IL RISPETTO DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- 1. avere al **31 marzo 2015** un rapporto Ricavi/Indebitamento con quoziente non inferiore a **1,3.**
- 2. aver adempiuto fino al **31 marzo 2015** ad ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati, ivi compresi gli eventuali lodi esecutivi emessi dagli Organi Giudicanti attivi presso la FIP nonché quelli emessi dalla FIBA BAT.
- 3. aver adempiuto ad ogni obbligazione nei confronti della FIP.
- 4. Non sussistenza delle condizioni previste dagli art. 2447 per le S.p.A. ovvero 2482ter per le S.r.I. e 2484 Codice Civile alla data del **31 marzo 2015** così come risultante dalla situazione patrimoniale societaria e dall'attestazione rilasciata dal Legale Rappresentante.
- 5. Aver rispettato, entro il termine perentorio delle **ore 12 del giorno 9 luglio 2015**, il deposito di idonea Fideiussione Bancaria di Euro 70.000,00 (settantamila) presso la Lega Nazionale Dilettanti, avente una scadenza non anteriore al 31 luglio 2016 ovvero versamento di idoneo deposito cauzionale infruttifero di Euro 70.000,00 (settantamila) effettuato a mezzo bonifico bancario e costituito sempre a garanzia degli impegni finanziari assunti dalla Società nei confronti della F.I.P., della Lega Nazionale Pallacanestro e/o di eventuali lodi esecutivi o istanze di ingiunzione dichiarate esecutive, per mancato pagamento nei termini di rito, dalla Commissione Vertenze Arbitrali verso tesserati e affiliate F.I.P..
- 6. Avere la disponibilità di un impianto di gioco, idoneo al Campionato a cui la Società partecipa con capienza minima di 2000 posti a sedere. Nel caso in cui la capienza dell'impianto sia inferiore ai 2000 posti ma superiore a 1000, dichiarare, all'atto dell'iscrizione al Campionato, la disponibilità di un ulteriore campo di gioco per la disputa dei play off e play out con capienza minima di 2000 posti a sedere;

Le Società che utilizzano, durante la fase di qualificazione, campi con capienza inferiore ai 2000 posti dovranno garantire comunque alla Società ospitata un minimo di 200 posti a sedere.

AVER PRESENTATO, ENTRO IL TERMINE DEL 1° GIUGNO 2015 ALLA FIP E PER CONOSCENZA ALLA LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO RICONOSCIUTA DALLA FIP, LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- A. domanda di ammissione compilata obbligatoriamente sulla base del modello di cui all'allegato 0.
- B. Prospetto relativo al rapporto tra i Ricavi/Indebitamento riferito alla data del 31 marzo 2015, redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 e debitamente sottoscritto dal Rappresentante Legale.

In caso di mancato rispetto dei rapporti di cui al punto 1 della presente delibera la situazione patrimoniale deve essere riequilibrata mediate incremento di mezzi propri da effettuarsi esclusivamente:

- con versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- con versamenti in conto futuro copertura perdite;
- > nella forma dell'aumento di Capitale Sociale regolarmente sottoscritto e versato;
- con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei Soci regolarmente recepiti da riunione assembleare dei soci o da riunione dell'organo amministrativo, recante il parere favorevole e di congruità dell'organo di controllo.

Dette operazioni assumono rilevanza ai fini di tale parametro **solo se i relativi versamenti vengono eseguiti presso conti correnti bancari intestati alla Società**. Si precisa che i versamenti effettuati a titolo di finanziamento infruttifero e postergato non possono essere restituiti ai Soci, salvo quanto previsto nell'articolo 2467 C.C.

La Società può dimostrare il rispetto della condizione indicata al punto 1 anche inviando, entro il termine del **30/6/2015**, un parametro R/I riferito ad un periodo successivo al **31/03/2015** che dimostri il rispetto del coefficiente di **1,3**. In tale situazione dovrà essere obbligatoriamente allegata la nuova situazione contabile utilizzata per il calcolo dell'indebitamento; i ricavi dovranno sempre essere quelli riferiti all'ultimo bilancio approvato.

- C. Situazione patrimoniale ed economica di competenza al **31 marzo 2015** redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2.
- D. Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei tesserati, a tutto il mese di **marzo 2015.** Allegato 3.
- E. Dichiarazioni liberatorie sottoscritta da giocatori e allenatori tesserati predisposte secondo lo schema di cui all'allegato 4.
- F. Certificazione camerale rilasciato dagli organi competenti.
- G. Dichiarazione del soggetto o ente proprietario o gestore dell'impianto sportivo che ne attesti la disponibilità in favore della Società per la stagione sportiva **2015/16**.
- H. Verbale di agibilità dell'impianto di cui al precedente punto H in corso di validità rilasciato dalle autorità competenti, che deve riportare indicata la capienza (posti a sedere).
- I. Copia autentica dello Statuto conforme al nuovo testo tipo approvato dalla FIP o per le Società che hanno già effettuato l'invio, dichiarazione attestante che lo Statuto vigente è conforme al testo tipo approvato dalla FIP.
- J. Attestazione del Legale Rappresentante che alla data del **31 marzo 2015** la Società non si trovi in alcuna delle condizioni previste dagli art.2447 ovvero 2482 ter per le S.r.l. e 2484 C.C. Allegato 6
- In caso contrario la Società dovrà eliminare tale situazione mediante apposita Assemblea di legge da tenersi entro il termine del **1º giugno 2015**. I versamenti necessari alla ricapitalizzazione

dovranno essere effettuati esclusivamente in denaro su conti correnti intestati alla Società, entro la data del 1º luglio 2015.

K. Eventuale verbale di Assemblea Straordinaria di cui al punto precedente, corredato dalle contabili bancarie dei versamenti necessari alla ricapitalizzazione.

PRESENTAZIONE FIDEIUSSIONE

Le Società dovranno inoltre presentare una fideiussione bancaria a prima richiesta in favore della Lega Nazionale Pallacanestro, dell'importo di Euro 70.000,00 (settantamilaeuro), rilasciata da primaria banca a garanzia del puntuale adempimento della Società a tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle decisioni della FIP predisposta secondo lo schema di cui all'allegato 5. Nell'ipotesi di pagamento a mezzo bonifico bancario dovrà essere depositato copia della relativa ricevuta avente valuta 9 luglio 2015. Per tale punto, a prescindere della scelta effettuata, il documento originale dovrà essere depositato entro **il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 9 luglio 2015** presso la sede della Lega Nazionale Dilettanti.

<u>Si precisa che non saranno accettati assegni bancari o circolari in sostituzione delle predette</u> modalità.

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte III della presente delibera.

PARTE SECONDA

Le eventuali Società già appartenenti ad altri campionati dilettantistici inferiori , aventi diritto a richiedere l'ammissione al campionato nazionale dilettanti di Serie **A2** sotto forma di Società di capitale (S.p.A. e S.r.l.), debbono presentare, **nel termine del 24 giugno 2015**, alle Leghe riconosciute dalla FIP ed alla Federazione Italiana Pallacanestro la documentazione di cui ai precedenti punti A, B, C, F, G, H, I, J, K,L.

Se già appartenenti ai campionati nazionali dilettantistici maschili e costituite in forma diversa dalle Società di capitale, debbono presentare, **nel termine del 1º luglio 2015**, alla FIP e alla Lega Nazionali Dilettanti la perizia giurata ai sensi dell'art. 2465 Codice Civile, predisposta ai fini della trasformazione in Società di capitale, da effettuare tempestivamente nella eventualità di positiva selezione per l'ammissione al Campionato di Pallacanestro di Serie **A2**.

Per tale ammissione, oltre all'atto di trasformazione predetto, ai sensi degli artt. 2500 e segg. Codice Civile, dovranno essere presentati, nei termini assegnati dalla FIP, lo Statuto redatto in conformità a quello tipo stabilito dalla FIP ed una situazione patrimoniale iniziale nonché idonea documentazione di cui ai precedenti punti A, C, F, G, H, I,J.

Sono fatte comunque salve le altre norme compatibili concernenti i requisiti previsti per l'ammissione al Campionato di Pallacanestro delle Società di Serie **A2** e le altre disposizioni compatibili, di carattere organizzativo.

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte III della presente delibera.

PARTE TERZA

Le Società che non avranno rispettato le condizioni nonché gli obblighi documentali previsti dalla presente delibera, verranno informate, entro il **01 luglio 2015** tramite email federale ovvero fax, dei motivi che determinano l'eventuale non ammissione al Campionato di Serie A2.

A fronte di tali comunicazioni, le Società potranno regolarizzare le loro posizioni **entro e non oltre il termine perentorio del 09 luglio 2015**, facendo pervenire idonea documentazione attestante il rispetto delle condizioni di ammissione. Le regolarizzazioni effettuate dopo la scadenza del detto termine perentorio non saranno prese in alcuna considerazione ai fini della deliberazione di ammissione al campionato.

Con riferimento alle Società aventi diritto, entro la data del **13 luglio 2015** la Lega Pallacanestro dilettanti comunicherà alla FIP, a mezzo email federale, l'elenco delle società che hanno rispettato le condizioni, specificando le motivazioni che non rendono possibile la permanenza o l'ammissione al Campionato di Serie A2.

Entro la data del **16 luglio 2015** la Comtec comunicherà alla FIP l'elenco delle squadre che hanno adempiuto, e non, alle condizioni della presente delibera.

La FIP viste le comunicazioni delle Leghe riconosciute, relativamente agli accertamenti previsti a loro carico dalla presente delibera e dai rispettivi regolamenti, nonché sentita la Comtec, provvederà all'iscrizione delle Società ai Campionati di competenza entro il termine del **17 luglio 2015** fissando apposita riunione del Consiglio Federale. In tale sede potrà essere conferita espressa delega al Presidente Federale di escludere successivamente alla delibera di ammissione, quelle Società che a seguito di accertamento si siano rese responsabili della presentazione di documentazione amministrativa non veritiera e/o mendace.

Avverso la decisione del Consiglio Federale che neghi l'ammissione al campionato di A2, è unicamente consentito, ad iniziativa della sola società non ammessa, il ricorso avverso il provvedimento di esclusione secondo le modalità e le tempistiche previste nel Regolamento di Giustizia della FIP.

Le Società aventi diritto a partecipare al Campionato di Serie A2, escluse a motivo del mancato rispetto delle condizioni nonché degli obblighi documentali della presente delibera, possono essere ammesse, dopo aver adempiuto alle altre disposizioni della FIP, ad altri campionati dilettantistici, secondo la rilevanza degli adempimenti e la disponibilità nel relativo organico, con il Consiglio federale competente a decidere.

DELIBERA N.446/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la comunicazione proveniente dall'Avv. Isabella Venturelli, quale curatore fallimentare, con la quale si rende noto che la società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL affiliata alla FIP con il codice 000292, è stata dichiarata fallita dal Tribunale Fallimentare di Forlì, con sentenza n. 28/2015 del 10.04.2015 (procedura

fallimentare n. 28/2015);

visto il successivo provvedimento del Giudice Delegato che, su istanza del Curatore fallimentare, ha autorizzato la Curatela, ai sensi dell'art. 104, 2° comma L.F, a continuare temporaneamente l'esercizio dell'impresa fallita, limitatamente al solo settore giovanile e per l'attività di allenamento e partecipazione ai campionati, con

esclusione di qualsiasi altro Torneo, sino al 30.06.2015;

considerato che secondo il disposto dell'art.132 R.O., in caso di dichiarazione di fallimento il Consiglio federale delibera la revoca dell'affiliazione, i cui effetti, nel caso in cui il

Tribunale disponga la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa della

società fallita, decorrono dal termine dell'anno sportivo nel corso del quale è stato dichiarato il fallimento;

considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 132 R.O.;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL con effetto dal termine della stagione sportiva in corso 2014/2015.

DELIBERA N.447/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

<u>vista</u> l'istanza pervenuta dal Fondo Fine Rapporto Professionisti con la quale si chiede che venga riconosciuta l'efficacia, con estensione di tutti gli effetti dei Regolamenti

federali del provvedimento reso dalla CPCA della Lega Società di Pallacanestro di serie A nei confronti della società S.S. Sutor srl (cod. FIP 000997) di cui al

procedimento depositato presso la Lega in data 7.11.14;

<u>vista</u> la copia del provvedimento citato reso dalla CPCA e la copia delle comunicazioni con

cui è stato notificato il provvedimento alla società intimata cui non ha fatto seguito

l'opposizione né il pagamento di quanto ingiunto;

<u>ritenuto</u> che, trattandosi di provvedimento avente ad oggetto debiti relativi alla attività

sportiva, reso dall'Organo della Lega Società di Pallacanestro di serie A, analogo a quelli adottati in ambito federale ai sensi degli art.103 e seg. R.G. e teso ad assolvere la medesima funzione, ad esso può essere dato riconoscimento ed attuazione in ambito federale ed a tutti gli effetti delle norme della FIP, con

applicazione, in caso di inadempimento, di quanto stabilito all'art.130 R.O.;

<u>ritenuto</u> che pertanto, in applicazione dei sopra richiamati principi e delle citate regole il

provvedimento di cui sopra va riconosciuto a tutti gli effetti in ambito federale e va assegnato da parte della FIP alla società S.S. Sutor srl (cod. FIP 000997) un termine per adempiere, che si indica in giorni 20 dalla comunicazione della presente, con

avvertenza che in mancanza verranno adottati tutti i consequenziali provvedimenti di dichiarazione di morosità, irrogazione di punti di penalizzazione e sino alla revoca

della affiliazione:

DELIBERA

- di dare riconoscimento ed attuazione in ambito federale ed a tutti gli effetti delle norme della FIP al provvedimento reso dal Presidente della CPCA della Lega Società di Pallacanestro Serie A con cui alla società S.S. Sutor srl (cod. FIP 000997) è stato ingiunto di pagare al Fondo di Fine Rapporto della GIBA le somme dovute così come indicate nel lodo in oggetto;
- di assegnare alla società S.S. Sutor srl (cod. FIP 000997) il termine di giorni 20 decorrenti dalla comunicazione della presente per adempiere al pagamento di quanto portato nel sopra

richiamato lodo pronunciato dalla CPCA con avvertenza che in mancanza verranno adottati tutti i consequenziali provvedimenti di dichiarazione di morosità, irrogazione di punti di penalizzazione sino alla revoca della affiliazione.

DELIBERA N.448/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera, assunta nella riunione del 21 febbraio 2014, con la quale è stato

dichiarato lo stato di morosità della società BASKET BARCELLONA SSDARL (cod. FIP 051519) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla

controversia FORTI ANDREA/BASKET BARCELLONA SSDARL;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine

assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società BASKET BARCELLONA SSDARL (cod. FIP 051519) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia FORTI ANDREA/BASKET BARCELLONA SSDARL.

DELIBERA N.449/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>vista</u> la propria delibera, assunta nella riunione del 21 febbraio 2014, con la quale è stato

dichiarato lo stato di morosità della società BASKET BARCELLONA SSDARL (cod. FIP 051519) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla

controversia GANETO GABRIELE/BASKET BARCELLONA SSDARL;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine

assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società BASKET BARCELLONA SSDARL (cod. FIP 051519) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia FANTONI TOMMASO/BASKET BARCELLONA SSDARL.

DELIBERA N.450/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera, assunta nella riunione del 21 febbraio 2014, con la quale è stato

dichiarato lo stato di morosità della società BASKET BARCELLONA SSDARL (cod. FIP 051519) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla

controversia PINTON MAURO/BASKET BARCELLONA SSDARL;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine

assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società BASKET BARCELLONA SSDARL (cod. FIP 051519) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia FANTONI TOMMASO/BASKET BARCELLONA SSDARL.

DELIBERA N.451/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera, assunta nella riunione del 21 febbraio 2014, con la quale è stato

dichiarato lo stato di morosità della società BASKET BARCELLONA SSDARL (cod. FIP 051519) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla

controversia SCOTTI MARIO/BASKET BARCELLONA SSDARL;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine

assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società BASKET BARCELLONA SSDARL (cod. FIP 051519) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia SCOTTI MARIO/BASKET BARCELLONA SSDARL.

DELIBERA N.452/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera, assunta nella riunione del 21 febbraio 2014, con la quale è stato

dichiarato lo stato di morosità della società BASKET BARCELLONA SSDARL (cod. FIP 051519) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla

controversia SIDE BY SIDE/BASKET BARCELLONA SSDARL;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine

assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società BASKET BARCELLONA SSDARL (cod. FIP 051519) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia SIDE BY SIDE/BASKET BARCELLONA SSDARL.

DELIBERA N.453/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>rilevato</u> che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei

provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000292) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione ANDREAUS

DAVIDE/FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000292) fissando il termine del 4.06.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ANDREAUS DAVIDE/FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.454/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei

provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000292) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione LA PENNA VINCENZO

JACOPO/FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000292) fissando il termine del 4.06.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia LA PENNA VINCENZO JACOPO/LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.455/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei

provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000292) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione ROSIGNOLI

DAVIDE/FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000292) fissando il termine del 4.06.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ROSIGNOLI DAVIDE/LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.456/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei

provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società BASKET BARCELLONA SSDARL (cod. FIP 051519) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione SHEPHERD JEVOHN

TYRONE/BASKET BARCELLONA SSDARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società BASKET BARCELLONA SSDARL (cod. FIP 051519) fissando il termine del 4.06.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia SHEPEHERD JEVOHN TYRONE/BASKET BARCELLONA SSDARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.457/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>rilevato</u> che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei

provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società BASKET VEROLI SSDARL (cod. FIP 000306) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione BLIZZARD BRETT ALAN/BASKET VEROLI SSDARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società BASKET VEROLI SSDARL (cod. FIP 000306) fissando il termine del 4.06.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia BLIZZARD BRETT ALAN/BASKET VEROLI SSDARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.458/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>rilevato</u> che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei

provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società BASKET VEROLI SSDARL (cod. FIP 000306) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione RAMONDINO MARCO/BASKET VEROLI SSDARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società BASKET VEROLI SSDARL (cod. FIP 000306) fissando il termine del 4.06.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia RAMONDINO MARCO/BASKET VEROLI SSDARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.459/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>rilevato</u> che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei

provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 (cod. FIP 043885) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione VALENTINI JACOPO/AZZURRO

NAPOLI BASKET 2013 SSDARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDARL (cod. FIP 043885) fissando il termine del 4.06.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia VALENTINI JACOPO /AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDARL

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.460/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>rilevato</u> che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei

provvedimenti di cui all'art.130 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD MONTECATINI S.C. 1949 (cod. FIP 052117) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento d'ingiunzione BLOISE

GIACOMO/ASD MONTECATINI S.C 1949;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD MONTECATINI S.C. 1949 (cod. FIP 052117) fissando il termine del 4.06.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia BLOISE GIACOMO/ASD MONTECATINI S.C. 1949.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.461/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>vista</u> le proprie delibere assunte nella riunione del 28 marzo 2015 con le quali, rilevato

che la Commissione Vertenze Arbitrali aveva rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. è stato assunto il provvedimento di

dichiarazione lo stato di morosità della società:

Fulgor Libertas Basket Forlì (cod. FIP 000292) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nelle ingiunzioni Bruttini Davide/Fulgor Libertas Basket Forlì e

Vecchi Federico/ Fulgor Libertas Basket Forlì;

Virtus La Spezia (cod. FIP 042017) in relazione a quanto disposto nell'ingiunzione

Barbiero Loris;

considerato che il dispositivo della stessa non risulta essere stato notificato alla società;

ritenuto che persistendo le condizioni che hanno determinato la dichiarazione di stato di

morosità appare opportuno provvedere a fissare un ulteriore termine, confermando

la dichiarazione di morosità;

DELIBERA

di confermare lo stato di morosità delle società:

Fulgor Libertas Basket Forlì (cod. FIP 000292), Virtus La Spezia (cod..FIP 042017), fissando il termine del 4.06.15 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alle controversie Bruttini Davide/Fulgor Libertas Basket Forlì e Vecchi Federico/Fulgor Libertas Basket Forlì; Barbiero Loris/Virtus La Spezia;

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.462/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera assunta nella riunione del 28.03.2015, con la quale è stato

dichiarato lo stato di morosità della società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000392) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia GALLI MASSIMO/FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI'

SSDARL;

<u>preso atto</u> che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

<u>rilevato</u> che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico

delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme

le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000392) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia GALLI MASSIMO/FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.463/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>vista</u> la propria delibera assunta nella riunione del 28.03.2015, con la quale è stato

dichiarato lo stato di morosità della società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000392) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia FINELLI ALESSANDRO/FULGOR LIBERTAS BASKET

FORLI' SSDARL;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

<u>rilevato</u> che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico

delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai

Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2015/2016 in caso di persistenza

dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000392) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia FINELLI ALESSANDRO/FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.464/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>vista</u> la propria delibera assunta nella riunione del 28.03.2015, con la quale è stato

dichiarato lo stato di morosità della società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000392) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ANNONI MASSIMO/FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI'

SSDARL;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico

delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

<u>ferme</u> le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai

Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2015/2016 in caso di persistenza

dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000392) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ANNONI MASSIMO/FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.465/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>vista</u> la propria delibera assunta nella riunione del 28.03.2015, con la quale è stato

dichiarato lo stato di morosità della società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000392) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia CARRARETTO MARCO/FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI'

SSDARL;

<u>preso atto</u> che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

<u>rilevato</u> che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico

delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme

le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000392) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia CARRARETTO MARCO/FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti consequenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.466/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>vista</u> la propria delibera assunta nella riunione del 28.03.2015, con la quale è stato

dichiarato lo stato di morosità della società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000392) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia SACCAGI LORENZO/FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI'

SSDARL;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico

delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai

Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2015/2016 in caso di persistenza

dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000392) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia SACCAGI LORENZO/FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.467/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>vista</u> la propria delibera assunta nella riunione del 28.03.2015, con la quale è stato

dichiarato lo stato di morosità della società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000392) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia CAPICCHIONI MANUEL/FULGOR LIBERTAS BASKET

FORLI' SSDARL;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico

delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai

Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2015/2016 in caso di persistenza

dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000392) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia CAPICCHIONI MANUEL/FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.468/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera assunta nella riunione del 28.03.2015, con la quale è stato

dichiarato lo stato di morosità della società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000392) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia DELL'AGNELLO SANDRO/FULGOR LIBERTAS BASKET

FORLI' SSDARL;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico

delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme

le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000392) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia DELL'AGNELLO SANDRO/FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.469/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera assunta nella riunione del 28.03.2015, con la quale è stato

dichiarato lo stato di morosità della società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL(cod. FIP 000392) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia NATALI NICOLA/FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI'

SSDARL;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico

delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai

Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2015/2016 in caso di persistenza

dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL(cod. FIP 000392) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia NATALI NICOLA/FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.470/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>vista</u> la propria delibera assunta nella riunione del 28.03.2015, con la quale è stato

dichiarato lo stato di morosità della società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000392) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ELIANTONIO GIACOMO/FULGOR LIBERTAS BASKET

FORLI' SSDARL;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico

delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

<u>ferme</u> le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai

Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2015/2016 in caso di persistenza

dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000392) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ELIANTONIO GIACOMO/FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.471/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera assunta nella riunione del 28.03.2015, con la quale è stato

dichiarato lo stato di morosità della società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000392) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia FERGUSON JAZZMAR KAPRICE/FULGOR LIBERTAS

BASKET FORLI' SSDARL;

<u>preso atto</u> che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

<u>rilevato</u> che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico

delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme

le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL (cod. FIP 000392) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia FERGUSON JAZZMAR KAPRICE//FULGOR LIBERTAS BASKET FORLI' SSDARL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.472/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>vista</u> la propria delibera assunta nella riunione del 28.03.2015, con la quale è stato

dichiarato lo stato di morosità della società AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL. (cod. FIP 052722) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia CUCCO MARCO/AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico

delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai

Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2015/2016 in caso di persistenza

dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL. (cod. FIP 052722) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia CUCCO MARCO/AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti consequenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.473/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>vista</u> la propria delibera assunta nella riunione del 28.03.2015, con la quale è stato

dichiarato lo stato di morosità della società AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL.(cod. FIP 052722) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in

relazione alla controversia CAJA ATTILIO/AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

<u>rilevato</u> che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico

delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

<u>ferme</u> le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai

Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2015/2016 in caso di persistenza

dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL (cod. FIP 052722) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia CAJA ATTILIO/AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.474/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera assunta nella riunione del 28.03.2015, con la quale è stato

dichiarato lo stato di morosità della società AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL. (cod. FIP 052722) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia CASTELLI RICCARDO/AFFRICO BASKET FIRENZE SSD

ARL;

<u>preso atto</u> che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico

delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai

Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2015/2016 in caso di persistenza

dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL.(cod. FIP 052722) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia CASTELLI RICCARDO/AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti consequenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.475/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>vista</u> la propria delibera assunta nella riunione del 28.03.2015, con la quale è stato

dichiarato lo stato di morosità della società AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL.(cod. FIP 052722) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia QUAGLIA FRANCESCO/AFFRICO BASKET FIRENZE SSD

ARL;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

<u>rilevato</u> che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico

delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai

Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2015/2016 in caso di persistenza

dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL.(cod. FIP 052722) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia QUAGLIA FRANCESCO/AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti consequenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.476/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>vista</u> la propria delibera assunta nella riunione del 28.03.2015, con la quale è stato

dichiarato lo stato di morosità della società AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL.(cod. FIP 052722) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia FORTI ANDREA/AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL;

<u>preso atto</u> che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

<u>rilevato</u> che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico

delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

<u>ferme</u> le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai

Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2015/2016 in caso di persistenza

dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL.(cod. FIP 052722) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia FORTI ANDREA/AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.477/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera assunta nella riunione del 28.03.2015, con la quale è stato

dichiarato lo stato di morosità della società AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL.(cod. FIP 052722) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia GIORDANI GABRIELE/AFFRICO BASKET FIRENZE SSD

ARL;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico

delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai

Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2015/2016 in caso di persistenza

dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL.(cod. FIP 052722) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia GIORDANI GABRIELE/AFFRICO BASKET FIRENZE SSD ARL e che sussistono le condizioni

relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.478/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>vista</u> la propria delibera assunta nella riunione del 28.03.2015, con la quale è stato

dichiarato lo stato di morosità della società AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDRL (cod. FIP 043885) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia D'ANCICCO LUCIANO/AZZURRO NAPOLI BASKET 2013;

<u>preso atto</u> che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico

delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

<u>ferme</u> le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai

Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2015/2016 in caso di persistenza

dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDRL (cod. FIP 043885) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia D'ANCICCO LUCIANO/AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDRL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.479/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>vista</u> la propria delibera assunta nella riunione del 28.03.2015, con la quale è stato

dichiarato lo stato di morosità della società AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDRL (cod. FIP 043885) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in

relazione alla controversia CEFARELLI DARIO/AZZURRO NAPOLI BASKET 2013;

<u>preso atto</u> che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

<u>rilevato</u> che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico

delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

<u>ferme</u> le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai

Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2015/2016 in caso di persistenza

dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDRL (cod. FIP 043885) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia CEFARELLI DARIO/AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDRL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.480/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera assunta nella riunione del 28.03.2015, con la quale è stato

dichiarato lo stato di morosità della società AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDRL (cod. FIP 043885) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia GREGIS MATTEO ANTONIO/AZZURRO NAPOLI BASKET

2013;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

<u>rilevato</u> che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico

delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai

Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2015/2016 in caso di persistenza

dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDRL (cod. FIP 043885) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia GREGIS MATTEO ANTONIO/AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDRL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al

Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.481/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera assunta nella riunione del 28.03.2015, con la quale è stato

dichiarato lo stato di morosità della società AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDRL (cod. FIP 043885) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in

relazione alla controversia SIDE BY SIDE/AZZURRO NAPOLI BASKET 2013;

<u>preso atto</u> che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

<u>rilevato</u> che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico

delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

<u>ferme</u> le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai

Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2015/2016 in caso di persistenza

dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDRL (cod. FIP 043885) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia SIDE BY SIDE/AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDRL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.482/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>vista</u> la propria delibera assunta nella riunione del 28.03.2015, con la quale è stato

dichiarato lo stato di morosità della società AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDRL (cod. FIP 043885) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia GALLINARI VITTORIO/AZZURRO NAPOLI BASKET 2013;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

33

<u>rilevato</u> che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico

delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

<u>ferme</u> le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai

Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2015/2016 in caso di persistenza

dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDRL (cod. FIP 043885) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia GALLINARI VITTORIO/AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDRL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.483/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>vista</u> la propria delibera assunta nella riunione del 28.03.2015, con la quale è stato

dichiarato lo stato di morosità della società BASKET VEROLI SSDARL. (cod. FIP 052722) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla

controversia LA PENNA IACOPO/BASKET VEROLI SSDARL;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico

delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

<u>ferme</u> le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai

Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2015/2016 in caso di persistenza

dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società BASKET VEROLI SSDARL (cod. FIP 052722) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia LA PENNA IACOPO/BASKET VEROLI SSDARL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti consequenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.484/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera assunta nella riunione del 28.03.2015, con la quale è stato

dichiarato lo stato di morosità della società BASKET VEROLI SSDARL. (cod. FIP 052722) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla

controversia TOMASSINI GIOVANNI/BASKET VEROLI SSDARL;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

<u>rilevato</u> che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico

delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

<u>ferme</u> le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai

Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2015/2016 in caso di persistenza

dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società BASKET VEROLI SSDARL (cod. FIP 052722) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia TOMASSINI GIOVANNI/BASKET VEROLI SSDARL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.485/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>vista</u> la propria delibera assunta nella riunione del 28.03.2015, con la quale è stato

dichiarato lo stato di morosità della società BASKET VEROLI SSDARL. (cod. FIP 052722) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla

controversia IACOZZA ALESSANDRO/BASKET VEROLI SSDARL;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico

delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme

le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società BASKET VEROLI SSDARL (cod. FIP 052722) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia IACOZZA ALESSANDRO/BASKET VEROLI SSDARL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.486/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>vista</u> la propria delibera assunta nella riunione del 28.03.2015, con la quale è stato

dichiarato lo stato di morosità della società VIRTUS BASKET LA SPEZIA (cod. FIP 042017) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla

controversia TEMPLARI ELISA/VIRTUS BASKET LA SPEZIA;

<u>preso atto</u> che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico

delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai

Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2015/2016 in caso di persistenza

dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società VIRTUS BASKET LA SPEZIA (cod. FIP 042017) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia TEMPLARI ELISA/VIRTUS BASKET LA SPEZIA e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.487/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>vista</u> la propria delibera assunta nella riunione del 28.03.2015, con la quale è stato

dichiarato lo stato di morosità della società ASD NUOVA FORTITUDO BASKET VITERBO (cod. FIP 052173) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia INNOCENTI ANDREA/ASD NUOVA FORTITUDO

BASKET VITERBO;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico

delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

<u>ferme</u> le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai

Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2015/2016 in caso di persistenza

dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società ASD NUOVA FORTITUDO BASKET VITERBO (cod. FIP 052173) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia INNOCENTI ANDREA/ASD NUOVA FORTITUDO BASKET VITERBO e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2015/2016 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.488/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

ravvisata la necessità di integrare le Disposizioni Organizzative Annuali relative all'anno

sportivo 2015/2016 con la parte relativa all'attività dei Comitati regionali;

<u>esaminate</u> le proposte presentate dal Settore Agonistico, in collaborazione con gli altri Settori e

Commissioni interessati:

<u>precisato</u> che la presente delibera di emanazione delle Disposizioni Organizzative integra, per

l'anno sportivo 2015/2016, i Regolamenti federali vigenti anche in caso di parziale

non corrispondenza con le stesse;

ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di integrare le Disposizioni Organizzative Annuali relative all'anno sportivo 2015/2016, deliberate dal Consiglio federale del 28 marzo 2015 con delibera n. 373/2015, con la parte relativa all'attività

dei Comitati regionali, così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N.489/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminato il regolamento relativo alla distribuzione dei contributi per il Campionato della

Serie A2 maschile e per la Serie B maschile deliberato per l'anno sportivo

2014/2015;

ritenuto opportuno riproporre anche per l'anno sportivo 2015/2016 il principio di

premialità per le Società che dimostrano di investire nel proprio settore

giovanile ed estenderlo anche al Campionato di Serie C Gold;

letto il documento di seguito riportato redatto dal Settore Agonistico che forma

parte integrante della presente delibera;

<u>acquisito</u> altresì il parere favorevole della Lega Nazionale Pallacanestro;

DELIBERA

di approvare per l'anno sportivo 2015/2016 il documento di seguito riportato sulla distribuzione dei premi per l'utilizzo degli under per i Campionati di Serie A2 maschile, B maschile e C Gold, che forma parte integrante della presente delibera.

CONTRIBUTI SERIE A2 B C GOLD

Gettone

Verranno destinati 85,000 € per le Società di A2 e B o loro Società satellite, che nel corrente anno sportivo hanno avuto atleti convocati e partecipanti (no riserve) in Nazionale under 16, under 18 e under 20 per i Campionati Europei e in Nazionale Under 17 e Under 19 per i Campionati Mondiali con gettone massimo di € 5.000 per atleta.

(precisiamo che il premio verrà riconosciuto alle società di A2 e B o loro Società satellite, che nell'anno sportivo hanno iscritto l'atleta in lista N, quindi a coloro che hanno effettivamente utilizzato l'atleta). Il gettone verrà determinato dividendo la somma a disposizione per il numero di atleti, partecipanti al Campionato di Serie A2 e B o loro Società satellite, convocati in nazionale.

Eventuali residui derivanti dal raggiungimento del tetto massimo del gettone di € 5.000, andranno ad integrare la quota prevista per le Società di A2 e B o loro Società satellite, che nel corrente anno sportivo si sono qualificate alla fase interregionale dei Campionati Under 15, Under 16 e Under 18 eccellenza.

Verranno destinati 85,000 € premiando le Società di A2 e B o loro Società satellite, che nel corrente anno sportivo si sono qualificate alla fase interregionale dei Campionati Under 15, Under 16 e Under 18 eccellenza. Il gettone verrà determinato dividendo la somma a disposizione per il numero di Società di A2 e B o loro Società satellite, qualificate alle fasi di cui sopra.

N.B.

I premi di cui sopra verranno riconosciuti nella prima decade di settembre.

CAMPIONATO SERIE A2

Sono premiate massimo 8 Società con i seguenti importi:

1ª classificata: 75.000 2ª classificata: 60.000 3ª classificata: 50.000 4ª classificata: 40.000 5ª classificata: 35.000 6ª classificata: 30.000 7ª classificata: 25.000 8ª classificata: 15.000

N.B.

Nel caso in cui l'organigramma del Campionato non raggiunga il numero di 28 squadre saranno assegnati solo i primi 6 premi e gli importi non assegnati andranno ad integrare il valore delle quote gettone.

Le società possono scegliere di non schierare gli atleti under di formazione italiana, come previsto, pagando un contributo di 5.000,00 euro per il primo atleta under non inserito in lista N e sostituito da un atleta di età maggiore a quella prevista, ed un contributo di 10.000,00 euro per ogni successivo atleta under non inserito in lista N e sostituito da un atleta di età maggiore a quella prevista; chi esercita questa opzione non può concorrere al premio riservato al Campionato di Serie A2.

Il controllo dell'iscrizione degli under in lista N è effettuato dalla lega competente, la quale segnala al Settore Agonistico le modifiche apportate. La somma è addebitata la prima volta che la società non schieri gli atleti under previsti.

A titolo esplicativo, qualora la Società presenti una lista con soli due atleti under le verrà addebitato un contributo di 5,000,00 euro e da quella partita potrà giocare con soli due atleti under, se successivamente presenti una lista con un solo atleta under le verrà addebitato un ulteriore contributo di 10,000,00 euro e via di seguito.

Per poter concorrere al premio è necessario che gli under iscritti in lista elettronica siano eleggibili per la Nazionale e che siano stati impiegati per 30 minuti di media complessiva nell'80% delle partite della fase di qualificazione sorteggiate al termine di questa fase.

(es: fase di qualificazione che si sviluppa attraverso 30 giornate, si terrà conto dell'utilizzo degli atleti under 22 impegnati nelle 24 giornate di gara sorteggiate).

In caso di disputa di un numero minore di gare sarà utilizzato il sistema proporzionale:

- minutaggio incognita = minutaggio x n.gare prese in considerazione : numero effettivo gare Le gare omologate 0-20 o annullate ma disputate per intero rientreranno nel conteggio dei minutaggi degli under.
- Nel caso in cui la gara non sia stata disputata per intero, non verrà considerata e verrà utilizzato il sistema proporzionale di cui sopra.
- In caso di tempi supplementari verrà utilizzato il seguente sistema proporzionale:
- minutaggio incognita gara = minutaggio effettivo gara x 40 minuti : minuti effettivi gara Nel caso in cui un atleta nel corso della stagione cambi status e, acquisisca i requisiti richiesti, il conteggio del minutaggio partirà dalla giornata in cui è stato confermato il cambiamento di status. Le società retrocesse non potranno partecipare alla suddivisione del premio d'incentivazione.
- La Lega di competenza fornisce settimanalmente alla FIP i dati statistici delle giornate della stagione regolare riferite al periodo temporale preso in esame e le relative classifiche di merito riferite all'utilizzo di atleti under 22.

Le società che hanno diritto al premio di incentivazione riceveranno l'accredito dell'importo previsto sulla scheda contabile al termine della stagione sportiva.

In presenza di ingiunzioni/lodi esecutivi l'accredito sarà sospeso in attesa della risoluzione degli stessi.

In presenza di debiti nei confronti della FIP, l'importo verrà utilizzato a compensazione sino a decorrenza del debito.

In caso di mancata erogazione, per assenza dei requisiti, di una parte dell'importo dei premi di incentivazione previsti, la parte residua verrà conglobata nel gettone.

CAMPIONATO SERIE B

Sono premiate massimo 8 Società, 2 per girone, con l'importo di € 15.000,00 ciascuno, che avranno utilizzato nella fase di qualificazione under 21 (obbligatoria l'iscrizione nella lista N di almeno 3 under 21).

Per poter concorrere al premio è necessario che gli under 21 siano eleggibili per la Nazionale e che siano stati impiegati per 25 minuti di media complessiva nell'80% delle partite sorteggiate al termine della fase di qualificazione per ogni singolo girone.

(es: fase di qualificazione che si sviluppa attraverso 30 giornate, si terrà conto dell'utilizzo degli atleti under 21 nelle 24 giornate di gara sorteggiate).

In caso di disputa di un numero minore di gare sarà utilizzato il sistema proporzionale:

- minutaggio incognita = minutaggio x n.gare prese in considerazione: numero effettivo gare Le gare omologate 0-20 o annullate ma disputate per intero rientreranno nel conteggio dei minutaggi degli under.
- Nel caso in cui la gara non sia stata disputata per intero, non verrà considerata e verrà utilizzato il sistema proporzionale di cui sopra.
- -In caso di tempi supplementari verrà utilizzato il seguente sistema proporzionale:
- minutaggio incognita gara = minutaggio effettivo gara x 40 minuti : minuti effettivi gara Nel caso in cui un atleta nel corso della stagione cambi status e, acquisisca i requisiti richiesti, il conteggio del minutaggio partirà dalla giornata in cui è stato confermato il cambiamento di status. Le società retrocesse non potranno partecipare alla suddivisione del premio d'incentivazione.
- La Lega di competenza fornirà settimanalmente alla FIP i dati statistici delle giornate della stagione regolare e le relative classifiche di merito riferite all'utilizzo di atleti under 21.

Le società che avranno diritto al premio di incentivazione riceveranno l'accredito dell'importo previsto sulla scheda contabile al termine della stagione sportiva.

In presenza di ingiunzioni/lodi esecutivi l'accredito sarà sospeso in attesa della risoluzione degli stessi.

In presenza di debiti nei confronti della FIP, l'importo verrà utilizzato a compensazione sino a decorrenza del debito.

In caso di mancata erogazione, per assenza dei requisiti, di una parte dell'importo dei premi di incentivazione previsti, tutto il premio verrà assegnato all'unica Società avente diritto dello stesso girone. Nel caso di mancata assegnazione, in uno o più gironi, verrà distribuito in parti eguali alle restanti 6 società.

INCENTIVAZIONE CAMPIONATO SERIE C GOLD

Campionato Serie C Gold (impegno spesa € 30.000,00):

Saranno premiate con l'importo di € 5.000,00 ciascuna le sei società (una per girone) che avranno utilizzato nella fase di qualificazione del campionato atleti under 21 (nati negli anni 1996 e precedenti) E' obbligatoria l'iscrizione nella lista R di almeno tre atleti under 21.

Per poter concorrere al premio è necessario che gli atleti under 21 siano eleggibili per la Nazionale e che siano stati impiegati per 30 minuti di media complessiva nell'80% delle partite sorteggiate al termine della fase di qualificazione per ogni singolo girone (es: fase di qualificazione che si

sviluppa attraverso 30 giornate, si terrà conto dell'utilizzo degli atleti under 21 nelle 24 giornate di gara sorteggiate).

In caso di disputa di un numero minore di gare sarà utilizzato il sistema proporzionale:

minutaggio atleti x n gare

. . .

totale gare effettuate

Le gare omologate 0-20 o 20-0 oppure annullate, ma disputate per intero, rientreranno nel conteggio dei minutaggi degli under.

Nel caso in cui la gara non sia stata disputata per intero, non verrà considerata e verrà utilizzato il sistema proporzionale di cui sopra.

In caso di tempi supplementari verrà utilizzato il seguente sistema proporzionale:

minutaggio gara atleta x 40

minutaggio effettivo gara

- Nel caso in cui un atleta nel corso della stagione cambi status e, acquisisca i requisiti richiesti, il conteggio del minutaggio partirà dalla giornata in cui è stato confermato il cambiamento di status. Le società retrocesse non potranno partecipare alla suddivisione del premio d'incentivazione.

La LNP, che riceve le statistiche dalle Società del campionato di serie C gold, fornirà settimanalmente alla FIP i dati statistici delle giornate della stagione regolare e le relative classifiche di merito riferite all'utilizzo di atleti under 21.

Le società che avranno diritto al premio di incentivazione riceveranno l'accredito dell'importo previsto sulla scheda contabile al termine della stagione sportiva.

In presenza di ingiunzioni/lodi esecutivi l'accredito sarà sospeso in attesa della risoluzione degli stessi.

In presenza di debiti nei confronti della FIP, l'importo verrà utilizzato a compensazione sino a decorrenza del debito.

Nel caso di mancata assegnazione, in uno o più gironi, per assenza dei requisiti, il premio verrà distribuito in parti eguali alle restanti società premiate degli altri gironi.

In caso di arrivo a parità di due o più squadre, sarà premiata la Società che parteciperà o ha partecipato nell'anno sportivo 2015/2016 a Finali Nazionali, Fasi interregionali e Finali regionali ,con la propria Società o con la Società satellite, nei campionati giovanili Under 20, Under 18, Under 16, Under 15 e Under 14.

N.B. (Impegno spesa € 36.000,00). Può essere valutata anche la possibilità di premiare due Società per girone con l'importo di € 4.000,00 per la prima classificata e l'importo di € 2.000,00 per la seconda classificata.

In caso di mancata assegnazione del secondo premio, per mancanza dei requisiti, l'importo totale di € 6.000,00 verrà conferito alla prima classificata del girone. In caso di mancata assegnazione , in un girone, l'importo verrà distribuito, in parti uguali, alle società degli altri gironi e precisamente per il 66% alle prime classificate e per il 33% alle seconde classificate. Per la parità in classifica vale la regola di cui sopra.

DELIBERA N.490/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il protocollo d'intesa USAP/LNP ed il relativo allegato presentato dalle Associazioni

interessate, per le stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017;

<u>ritenuto</u> meritevole il metodo di lavoro che ha portato le associazioni riconosciute a

condividere la necessità di collaborare al fine di assumere tutte le iniziative più opportune per la definizione dei rapporti tra le diverse componenti del movimento

cestistico;

considerato che l'accordo sottoscritto dalle Associazioni di categoria, purché non contrari allo

Statuto del CONI e/o allo Statuto e ai Regolamenti federali, vincolano i rispettivi

iscritti;

DELIBERA

di prendere atto dell'accordo USAP/LNP per le stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017.

DELIBERA N.491/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

ravvisata la necessità di emanare le Disposizioni Organizzative relative all'anno sportivo 2015 -

2016 inerenti i Campionati Giovanili;

<u>esaminate</u> le proposte presentate dal Settore Giovanile, in collaborazione con gli altri Settori e

Commissioni interessati;

precisato che la presente delibera di emanazione delle Disposizioni Organizzative integra, per

l'anno sportivo 2015/2016, i Regolamenti federali vigenti anche in caso di parziale

non corrispondenza con le stesse;

ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di emanare le Disposizioni Organizzative inerenti i Campionati Giovanili, per l'anno sportivo 2015/2016, così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N.492/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 72/2015 Presidenza n. 38, assunta dal Presidente federale in data 30

aprile 2015, con la quale autorizza il Commissario Straordinario del Comitato Provinciale di Brescia a svolgere l'Assemblea Straordinaria elettiva per eleggere

l'organo Provinciale decaduto per il quadriennio 2013/2016 il 31 maggio 2015;

<u>condivise</u> le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

di ratificare la delibera n. 72/2015, assunta dal Presidente federale in data 30 aprile 2015.

DELIBERA N.493/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto e i Regolamenti federali;

preso atto delle dimissioni del 12 maggio 2014 della Sig.ra Francesca Della Maria da Delegato

del Provinciale di Belluno;

preso atto della richiesta del Presidente del Comitato Regionale Veneto con la quale propone la

nomina del Sig. Stefano Guazzotti quale Delegato del Provinciale di Belluno;

preso atto la delibera n. 8/2014 di Consiglio Direttivo Regionale Veneto nella guale si richiede

di sostituire il Delegato Sig.ra Francesca Della Maria cono il Sig. Stefano Guazzotti

per il Provinciale di Belluno;

<u>acquisito</u> il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;

<u>ritenuta</u> la proposta formulata dal Presidente del Comitato Regionale Veneto meritevole di

accoglimento;

DELIBERA

di nominare il Sig. Stefano Guazzotti Delegato Provinciale di Belluno in sostituzione della Sig.ra Francesca della Maria fino alla fine del Quadriennio Olimpico 2013/2016.

DELIBERA N.494/2015

Il Consiglio federale

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato l'art. 45 comma 3 del nuovo Statuto federale con il quale il Consiglio

Federale ha la facoltà di nominare nelle province nelle quali ha sede un Comitato Regionale, un Delegato Provinciale con il solo compito di

rappresentare la FIP nelle sedi provinciali competenti;

considerato il volume di attività effettuata nei Comitati Regionali e la conseguente

necessità di disporre di un rappresentante che supporti il Presidente

Regionale nella gestione dell'attività territoriale;

preso atto la delibera n. 9 di Consiglio Direttivo Regionale Piemonte del 27 marzo 2015

nella quale si propone la nomina della Sig.ra Patrizia Pepe a Delegato

Provinciale di Torino;

preso in esame il nominativo proposto dal Comitato Regionale Piemonte per ricoprire la

carica di Delegato Provinciale di Torino;

<u>sentito</u> il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;

ritenuta la proposta formulata dal Comitato Regionale Piemonte meritevole di

accoglimento.

DELIBERA

di nominare la Sig.ra Patrizia Pepe Delegato Provinciale presso il Comitato Regionale Piemonte fino alla scadenza del corrente Quadriennio Olimpico.

DELIBERA N.495/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto e i Regolamenti federali;

considerato che il Sig. Luca Negri è stato nominato dal Consiglio federale del 9 marzo 2013

Delegato per le Province di Novara e Verbania per il Quadriennio Olimpico

2013/2016;

<u>preso atto</u> della nota del Sig. Luca Negri inviata al Presidente Regionale Piemonte dove

ritiene che per poter prestare un migliore servizio alle Società della Provincia di

Verbania è necessario individuare una persona in loco;

preso atto della proposta del Consiglio Direttivo Regionale Piemonte della riunione del 27

marzo 2015 di nominare Delegato per la provincia di Verbania il Sig. Mauro

Frascarolo;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;

<u>ritenuta</u> la proposta formulata dal Comitato Regionale Piemonte meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare il Sig. Mauro Frascarolo Delegato Provinciale di Verbania Cusio Ossola fino alla fine del Quadriennio Olimpico 2013/2016, in sostituzione del Sig. Luca Negri che rimane Delegato della Provincia di Novara.

DELIBERA N.496/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

considerato che il Sig. Roberto Cavallaro è stato nominato dal Consiglio federale del 9 marzo

2013 Delegato per le Province di Vercelli e Biella per il Quadriennio Olimpico

2013/2016;

<u>preso atto</u> della nota del Sig. Roberto Cavallaro inviata al Presidente Regionale Piemonte dove

evidenzia le difficoltà di gestire due province per problemi di distanza dalla propria

residenza;

preso atto della proposta del Consiglio Direttivo Regionale Piemonte della riunione del 27

marzo 2015 di nominare Delegato per la provincia di Biella il Sig. Francesco

Logoteta;

<u>acquisito</u> il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;

<u>ritenuta</u> la proposta formulata dal Comitato Regionale Piemonte meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare il Sig. Francesco Logoteta Delegato Provinciale di Biella fino alla fine del Quadriennio Olimpico 2013/2016, in sostituzione del Sig. Roberto Cavallari che rimane Delegato della Provincia di Vercelli.

DELIBERA N.497/2015

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>visto</u> in particolare l'art 44, dello Statuto federale;

vista la delibera n. 325/2013 con la quale è stato nominato il Rag. Rinaldo Mover

Revisore dei Conti del Comitato P.A. Trento;

considerato che con delibera di Consiglio federale n. 213/2014 il Rag. Rinaldo Mover è decaduto

dalla carica di Revisore del Comitato P.A. Trento;

<u>riscontrata</u> la disponibilità del Dott. Mauro Caldonazzi e accertata la sua idoneità all'incarico;

<u>ritenuta</u> la nomina del Dott. Mauro Caldonazzi meritevole di accoglimento.

DELIBERA

di nominare il Dott. Mauro Caldonazzi Revisore dei Conti territoriale del Comitato P.A. Trento per il rimanente periodo del ciclo olimpico 2013/2016 in sostituzione del Rag. Rinaldo Mover.

DELIBERA N.498/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che l'articolo 9 del Regolamento del C.N.A. prevede che i tesserati già

"Allenatori Benemeriti" e che abbiano svolto attività federale per almeno 25 anni, dimostrando qualità morali e didattiche ineccepibili, nonché continuità di prestazione e valida opera in favore dello sviluppo e dell'immagine della

Pallacanestro e della Categoria, potranno essere nominati Allenatori Benemeriti di Eccellenza dal Consiglio federale, nel numero massimo di uno all'anno, con esclusione di casi eccezionali che il Consiglio federale riterrà

degni di attenzione;

preso atto che le proposte, in misura massima di un Allenatore per ogni anno, debbono

pervenire al CNA dal Presidente del Comitato Regionale FIP di competenza;

<u>esaminata</u> la proposta pervenuta dal Presidente del C.N.A. volta al riconoscimento della

qualifica di Allenatore Benemerito di Eccellenza al tesserato C.N.A. Sig. Italo

di Antonio;

<u>ritenuta</u> la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di concedere al tesserato C.N.A. Sig. Italo di Antonio, la qualifica di Allenatore Benemerito di Eccellenza.

DELIBERA N.499/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 47 assunta dal Commissario Straordinario CIA in data 16 aprile 2015,

con la quale si propone al Consiglio federale il nominativo del sig. Dino Mastrantoni

come Arbitro Benemerito;

condivise le motivazioni espresse in delibera;

DELIBERA

di nominare il sig. Dino Mastrantoni Arbitro Benemerito.

DELIBERA N.500/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il "Contratto di partnership per lo sviluppo della pallacanestro" tra la NBA

Properties Inc. e la FIP, con decorrenza dalla data di stipula sino al 31 agosto 2018, relativo al progetto "Junior NBA FIP Basketball League", iniziativa rivolta a ragazzi e ragazze di 9/10 anni per la promozione del

basket;

preso atto della validità del progetto, della assoluta riconoscibilità a livello mondiale del

marchio NBA, e dei relativi benefici che la Federazione potrà trarre da tale

collaborazione in termini di ritorno di immagine e di prestigio;

di autorizzare il Presidente federale alla firma del Contratto, relativo all'attuazione del progetto "Junior NBA FIP Basketball League", con decorrenza dalla data di stipula, sino al 31 agosto 2018.

DELIBERA N.501/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visti gli articoli 97 e 113 del Regolamento Organico;

vista la propria delibera n.306/2013, assunta nella riunione del 2 febbraio 2013, con la

quale sono stati nominati, fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016, i Consigli Direttivi degli Organismi federali di settore nonché il Presidente della

Commissione Carte federali;

vista la propria delibera n. 384/2013, assunta nella riunione del 9 marzo 2013, con la

quale viene nominato il Vice Presidente della Commissione Carte Federali;

<u>ravvisata</u> la necessità di integrare la composizione della Commissione Carte federali;

individuata nell'Avv. Andrea Napolitano persona idonea a ricoprire l'incarico di Componente

della Commissione Carte Federali;

<u>acquisito</u> il parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;

<u>preso atto</u> della disponibilità manifestata per le vie brevi dell'Avv. Andrea Napolitano;

DELIBERA

di nominare, con effetto immediato e fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016, l'Avv. Andrea Napolitano Componente della Commissione Carte federali.

DELIBERA N.502/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>visto</u> l'articolo 4 del Regolamento Sanitario riguardante l'incarico di Medico Federale;

<u>vista</u> la propria delibera n.536/2013 assunta nella riunione del 5 giugno 2013, con la

quale è stato nominato il Dott. Sandro Senzameno Medico Federale fino al 30

giugno 2015;

ritenuto di prorogare, fino al 30 giugno 2017, il suddetto incarico al Dott. Sandro

Senzameno, in virtù delle idonee competenze professionali possedute;

acquisita per le vie brevi la disponibilità dello stesso;

di nominare, con effetto dal 1º luglio 2015 fino al 30 giugno 2017, il Dott. Sandro Senzameno Medico Federale.

DELIBERA N.503/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

ravvisata la necessità di emanare le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle società

non professionistiche e centri minibasket per l'anno sportivo 2015/2016;

DELIBERA

di emanare le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle società non professionistiche e centri minibasket per l'anno sportivo 2015/2016 come riportato nel seguente Comunicato Ufficiale:

C.U. n.1110 dell'8.05.2015 – Consiglio federale n.7	Contributi a carico delle società non
	professionistiche e centri minibasket anno
	sportivo 2015/2016

DELIBERA N.504/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

ravvisata la necessità di emanare le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle

società professionistiche per l'anno sportivo 2015/2016;

DELIBERA

di emanare le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle società professionistiche per l'anno sportivo 2015/2016 come riportato nel seguente Comunicato Ufficiale:

C.U. n.1111 dell'8.05.2015 – Consiglio federale n.7	Contributi a carico delle società
	professionistiche anno sportivo 2015/2016

DELIBERA N.505/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.71/2015 assunta dal Presidente federale il 29 aprile 2015 con la quale

è stata fissata la normativa ai fini dell'ammissione delle Società professionistiche al

Campionato di Serie A a.s. 2015/2016;

condivise le motivazioni espresse e l'estrema urgenza a provvedere;

di ratificare la delibera n.71/2015 assunta dal Presidente federale il 29 aprile 2015.

DELIBERA N.506/2015

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 114 del Regolamento Organico con il quale si disciplina la Commissione

Tecnica di Controllo;

visti gli articoli 24 e seguenti del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico,

disciplinanti i controlli in materia economico-finanziaria;

preso atto che la Società Juve Basket Caserta Srl (cod. FIP 029341) ha contravvenuto a quanto

previsto dal Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico in materia di controlli economici finanziari, per i motivi riportati dal verbale della riunione della

Commissione Tecnica di Controllo del 21 aprile 2015;

considerata la richiesta della Commissione Tecnica di Controllo di sanzionare la Juve Basket

Caserta Srl (cod. FIP 029341) con un'ammenda pari ad euro 10.000,00;

ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di disporre a carico della Juve Basket Caserta Srl (cod. FIP 029341) un'ammenda pari ad euro 10.000,00.

DELIBERA N.507/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>ravvisata</u> la necessità di emanare le Disposizioni Organizzative relative all'anno sportivo

2015/2016 per il settore Professionistico;

esaminata la proposta presentata dal Settore Agonistico redatta d'intesa con la Lega Basket

Serie A;

<u>precisato</u> che la presente delibera di emanazione delle Disposizioni Organizzative integra, per

l'anno sportivo 2015/2016, i Regolamenti federali vigenti anche in caso di parziale

non corrispondenza con le stesse;

<u>ritenuta</u> le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di emanare le Disposizioni Organizzative – Settore Professionistico per l'anno sportivo 2015/2016, così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N.508/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.30 assunta dal Presidente federale il 25 settembre 2012 con la quale è

stato istituito il sorteggio arbitrale per le partite del Campionato di Serie A;

sentita la relazione del Commissario Straordinario del CIA, circa l'esperienza maturata negli

ultimi 3 anni sportivi;

<u>ritenuto</u> di dover utilizzare al meglio il patrimonio arbitrale della Federazione, far crescere e

migliorare i giovani arbitri, gestire le eccellenze ed assemblare terne equilibrate per la

migliore direzione delle gare del massimo Campionato italiano;

<u>valutata</u> la proposta con la quale si ritiene opportuno abolire il sorteggio ed introdurre

nuovamente la figura del designatore a partire dalla stagione sportiva 2015/2016;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Agonistico e del Commissario

Straordinario del Comitato Italiano Arbitri;

DELIBERA

di istituire nuovamente la figura del designatore a partire dalla stagione sportiva 2015/2016.

Il designatore verrà nominato con apposita delibera dal Consiglio federale.

DELIBERA N.509/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004 con la

quale si approva la circolare illustrativa per l'applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi di

bilancio;

ascoltata la relazione del Presidente Federale relativamente alla stesura del Bilancio

d'esercizio 2014 che chiude con una perdita d'esercizio di €/000 1.161

<u>acquisito</u> il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

- di approvare il Bilancio d'esercizio 2014, nella stesura di cui all'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera, corredato dalla relazione del Presidente Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti, per essere sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.;
- di utilizzare le riserve per la copertura della perdita d'esercizio pari a €/000 1.161.

DELIBERA N.510/2015

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004 con la

quale si approva la circolare illustrativa per l'applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi

di bilancio;

vista la comunicazione del Coni prot.n.72 del 19.02.2015 con la quale ha approvato il

bilancio di previsione ed i connessi programmi di attività e di spesa per l'esercizio

20154;

<u>ravvisata</u> la necessità di effettuare la seconda nota di variazione al bilancio di previsione

2015 per programmi di attività e di spesa;

presa in esame la relazione del Presidente Federale relativamente alla stesura della seconda nota

di variazione al bilancio di previsione 2015;

presa in esame la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla seconda nota di

variazione al bilancio di previsione 2015;

DELIBERA

 di approvare la seconda nota di variazione al bilancio di previsione 2015 per movimentazione effettuata per programmi di attività e di spesa, come documenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Roma, 8 maggio 2015

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Maurizio Bertea IL PRESIDENTE F.to Giovanni Petrucci